

# LA REINTRODUZIONE DEL DUBBIO GENERICO NEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA: ASPETTI STORICI E PRASSI ATTUALE

THE RE-INTRODUCTION OF THE GENERIC FORMULATION  
OF DOUBT AT THE TRIBUNAL OF THE ROMAN ROTA:  
HISTORICAL ASPECTS AND CURRENT PRACTICE

FELIPE HEREDIA ESTEBAN<sup>\*</sup>

RIASSUNTO · Papa Francesco, nel Rescritto consegnato al Decano della Rota Romana il 7 dicembre 2015, concesse al Tribunale apostolico, come era già consuetudine prima del Codice del 1983, la reintroduzione della formulazione generica del dubbio nelle cause di nullità matrimoniale. Dopo cinque anni dalla sua introduzione, sono affrontate due tematiche: la prima di carattere storico, sulla comprensione e la portata procedurale che la formulazione generica ebbe nella Rota *antiqua e restituta*; la seconda di portata pratica, sull'attuale applicazione della formula generica nella Rota romana. Si tratta pertanto di comprendere se la formulazione generica possa essere intesa in continuità con l'antica tradizione della Rota Romana o debba acquisire un significato nuovo, cioè onnicomprensivo di tutti i capi di nullità possibili nel caso specifico. La questione è tuttora aperta perché si è in attesa di conoscere quali saranno le nuove norme rotali che ne concretizzeranno l'applicazione.

PAROLE CHIAVE · Formula generica del dubbio, oggetto del processo, *causa petendi*, *nomen iuris*, Fatti principali, Diritto di difesa, Contraddittorio processuale.

ABSTRACT · In the Rescript given to the Dean of the Roman Rota on 7 December 2015, Pope Francis granted the Apostolic Tribunal the ability to reintroduce, as was already customary before the Code of 1983, use of the generic formulation of doubt in marriage nullity cases. Five years since its introduction, we turn now to treat two themes: the first, historical in nature, concerns the understanding and procedural scope the generic formulation had at the Rota *antiqua* and *restituta*; the second, practical in nature, concerns the current application of the generic formula at the Roman Rota. The question, therefore, is whether the generic formulation can be understood in continuity with the ancient tradition of the Roman Rota or has acquired a new meaning, i.e. encompassing all the possible grounds of nullity in the specific case. The question remains an open one, since we are still waiting to know what the new norms for the Rota will be and how they will concretize its application.

KEYWORDS · Generic Formula of Doubt, Object of the Process, *causa petendi*, *nomen iuris*, Principle Facts, Right of Defense, Procedural Dialectic.

<sup>\*</sup> Uditore del Tribunale Apostolico della Rota Romana.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Significato dell'antica formulazione generica del dubbio nella prassi processuale della Rota Romana *antiqua*. Dati storici. – 3. La fissazione del dubbio dalla prassi della Rota *restituta* ai giorni nostri. – 4. La reintroduzione della formula generica del dubbio nella prassi del Tribunale della Rota Romana a cinque anni dalla sua entrata in vigore. – 5. Conclusione.

## 1. INTRODUZIONE

CON la promulgazione delle due Lettere apostoliche in forma di *motu proprio* *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus*,<sup>1</sup> Papa Francesco introdusse un'importante novità nelle norme che fino ad allora regolavano il processo di nullità matrimoniale. Gli eventi immediatamente precedenti a questa riforma normativa, resa pubblica l'8 settembre 2015, e che ritengo importante ricordare, furono, in primo luogo, la preparazione della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, tenutasi dal 5 al 19 ottobre 2014, e, in secondo luogo, la costituzione, a pochi giorni dall'inizio del citato Sinodo, di una commissione per la riforma del processo canonico di nullità matrimoniale, sotto la direzione del Decano del Tribunale della Rota Romana.<sup>2</sup>

Per una corretta applicazione della riforma, il Papa emanò un rescritto relativo ai due *motu proprio*, recante la sua firma e consegnato al Decano del Tribunale della Rota Romana il 7 dicembre 2015 ovvero un giorno prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Il documento, intitolato *Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, fu reso pubblico il 12 dicembre 2015 e divulgato attraverso *L'Osservatore Romano*,<sup>3</sup> per essere poi nuovamente pubblicato l'anno successivo negli *Acta Apostolicae Sedis* col titolo latino di *Rescriptum circa novam legem efficiendam atque servandam de processu matrimoniali*.<sup>4</sup> Con la denominazione di Rescritto *ex audientia Sanctissimi* apparve per la prima volta nel *Sussidio applicativo* in fascicolo e poi pubblicato nei «Quaderni dello Studio Rotale» del 2016.<sup>5</sup> In riferimento alla natura del documento, l'autore e unico firmatario è Papa

<sup>1</sup> Cfr. FRANCISCUS PP., m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, «AAS» 107 (2015), pp. 958-967, cui segue un corpus di regole procedurali, *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, «AAS» 107 (2015), pp. 967-970. Il Santo Padre intervenne analogamente sul Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, cfr. FRANCISCUS PP., m.p. *Mitis et Misericors Iesus*, «AAS» 107 (2015), pp. 946-954, con relativa *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, «AAS» 107 (2015), pp. 954-957.

<sup>2</sup> Cfr. *Comunicato Sala Stampa della Santa Sede 20 settembre 2014* [(Bo661)].

<sup>3</sup> Cfr. «L'Osservatore Romano», lunedì 12 dicembre 2015, p. 8.

<sup>4</sup> Cfr. FRANCISCUS PP., *Rescriptum circa novam legem efficiendam atque servandam de processu matrimoniali*, del 7 dicembre 2015, «AAS» 108 (2016) pp. 5-6.

<sup>5</sup> Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, «Quaderni dello Studio Rotale» 23 (2016), pp. 45-46.

Francesco, senza apposizione di altre firme dei facenti funzione di notaio. Si tratta di un atto formale del Romano Pontefice, quale Supremo Legislatore della Chiesa, avente come finalità la retta interpretazione dei due motu proprio che sarebbero entrati in vigore il giorno successivo.

Il Rescritto si compone di due sezioni, rubricate coi numeri romani I e II. La prima sezione stabilisce che i due *motu proprio*, ovvero *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus*, abrogano o derogano ogni legge o norma contraria, fino ad allora vigente, «particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica»,<sup>6</sup> riferendosi direttamente e espressamente al *motu proprio Qua cura* di Pio XI, ma mirando indirettamente anche alle *Normae* della Rota Romana del 1994.<sup>7</sup> La sezione II invece si occupa delle prerogative del Tribunale della Rota Romana nelle cause di nullità matrimoniale. Al numero 1 si stabilisce che «Nelle cause di nullità di matrimonio davanti alla Rota Romana il dubbio sia fissato secondo l'antica formula: *An constet de matrimoniis nullitate, in casu*».<sup>8</sup> Questa disposizione non determinò una semplice disapplicazione del dettato codiciale del novellato can. 1676 § 5 nell'ambito del Tribunale apostolico, ma comportò la non applicabilità dell'art. 62 § 1 delle *Normae* della Rota Romana del 1994 che indicava come concordare il dubbio. In un articolo pubblicato ne «L'Osservatore romano» dell'12 dicembre 2015 sul compimento e osservanza della riforma, il Decano della Rota chiarì che il Rescritto del 7 dicembre 2015 era «definitivamente interpretativo e integrativo dei due motu proprio», precisando altresì che nella seconda parte il rescritto riguarda specificamente la Rota Romana in quanto Tribunale apostolico, «che si è sempre distinto per la sapientia nelle sue decisioni giurisprudenziali, della quale è un'espressione il ritorno alla formula del dubbio generico», a differenza dei Tribunali inferiori, dove «rimane invece l'obbligo del dubbio specifico».<sup>9</sup>

Le venti norme della Rota Romana del 1994, in linea col Codice del 1983,<sup>10</sup> stabilivano all'art. 62 § 1 la formulazione specifica del dubbio;<sup>11</sup> il rescritto invece reintroduce in pratica l'art. 77 § 2 delle *Normae* della Rota Romana del 1934 col quale si stabilì il dubbio generico. Appare chiaro che il

<sup>6</sup> Cfr. «L'Osservatore Romano», lunedì 12 dicembre 2015, p. 8.

<sup>7</sup> Cfr. P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Le "normae" del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997.

<sup>8</sup> FRANCISCUS PP., *Rescriptum circa novam legem efficiendam atque servandam de processu matrimoniali*, «AAS» 108 (2016), p. 5, n. II.1.

<sup>9</sup> «L'Osservatore Romano», lunedì 12 dicembre 2015, p. 8.

<sup>10</sup> Il riformato can. 1676 § 5 stabilisce adesso che «La formula del dubbio deve determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze». In definitiva, l'attuale norma ha un tenore simile all'art. 135 § 3 dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

<sup>11</sup> Come è noto, la formula del dubbio è uno degli atti essenziali del processo poiché il tribunale deve stabilire con decreto i capi che costituiranno l'oggetto della causa; quindi la sentenza dovrà definire la controversia, dando una congrua risposta ai singoli dubbi (can. 1611 n. 1).

cambiamento dovrà essere affrontato dalla Commissione per la riforma delle norme della Rota Romana che, al momento, è al lavoro per la loro revisione.<sup>12</sup> La questione è di grande rilevanza, poiché permetterebbe di comprendere dal punto di vista giuridico-processuale, se la formulazione generica possa essere intesa in continuità con l'antica tradizione della Rota Romana, oppure, al contrario, debba acquisire un significato nuovo, cioè onnicomprensivo di tutti i capi di nullità possibili nel caso specifico,<sup>13</sup> prendendo come punto di riferimento primario i fatti comprovati che sono rilevanti, indipendentemente dal titolo giuridico (*nomen iuris*) che nel corso delle varie istanze del processo è stati loro attribuiti. Le conclusioni del nostro studio rischiano certamente di essere premature dato che sono trascorsi appena cinque anni dall'applicazione della normativa e che, come abbiamo già accennato, le nuove norme rotali sicuramente affronteranno dettagliatamente anche questo argomento.

Per una migliore comprensione del nostro campo di studio, in primo luogo sarà conveniente, non solo per questioni metodologiche ma anche per l'eventuale ermeneutica, indagare nelle fonti storiche il significato e l'evoluzione che il decreto di fissazione del dubbio assunse nei processi di nullità del matrimonio giudicati dalla Rota Romana *antiqua e restituta*. In secondo luogo, seppur brevemente, ci soffermeremo sul significato giuridico del decreto che fissa il dubbio secondo l'attuale normativa; per poi cercare di offrire una presentazione quanto più ampia possibile della prassi seguita dal Tribunale della Rota negli ultimi cinque anni. Quest'ultima sezione ci consentirà di proporre alcune considerazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni pontificie e quindi, dopo un attento esame dei pro e dei contro, verificare se la reintroduzione del dubbio generico nella prassi del Tribunale della Rota in questi ultimi cinque anni abbia prodotto un mutamento della portata processuale che la precedente giurisprudenza attribuiva all'art. 77 delle norme rotali del 1934. Si vuole così comprendere se la reintroduzione della formula generica del dubbio (cf. art. 77 § 3 NRRT 1934) è intesa dalla recente giurisprudenza rotale in modo consono alla prassi della Rota di allora o abbia assunto una valenza onnicomprensiva.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> La riforma del processo di nullità del matrimonio introdotta da Papa Francesco ha inciso indirettamente sulla Rota Romana, e per questo motivo nello stesso documento si annuncia una nuova legge propria per questo tribunale. Le nuove norme sono in fase di elaborazione, sebbene si attenda una nuova Costituzione Apostolica per la Curia romana.

<sup>13</sup> Una parte della dottrina sostiene che l'introduzione del dubbio generico non voglia significare un ritorno al passato, in sintonia con la tradizione rotale, ma che in realtà tale introduzione intenda rispondere alle necessità dei nostri giorni, dando la possibilità agli Uditori rotali di essere liberi dai vincoli formali che promanano dal dubbio specifico.

<sup>14</sup> Per una maggiore chiarezza, si vuole comprendere se la reintroduzione della formula generica sia in rottura o in continuità con la tradizione giurisprudenziale del Tribunale della Rota.

2. SIGNIFICATO DELL'ANTICA FORMULAZIONE GENERICA DEL DUBBIO  
NELLA PRASSI PROCESSUALE DELLA ROTA ROMANA ANTIQUA.  
DATI STORICI<sup>15</sup>

Il Tribunale della Rota Romana è il Tribunale ordinario del Romano Pontefice. Il supremo ministero giudiziario del Vescovo di Roma affonda le sue radici nella stessa Scrittura e nella Tradizione; tuttavia, la modalità concreta della sua applicazione si è delineata nel corso della storia, al punto da non potersi precisare l'inizio del suo esercizio in una data precisa, e nemmeno in un determinato Pontificato. La sua configurazione pratica è frutto di un'evoluzione progressiva che avanzerà, non senza alcune contraddizioni e riluttanze, durante l'universale espansione della Chiesa. In tal senso si può affermare che il Tribunale della Rota Romana, più che un'istituzione costituita in un momento preciso, risponde al perfezionamento pratico nel tempo dell'esercizio del Ministero petrino.<sup>16</sup>

Intorno al Romano Pontefice sorsero, già all'inizio del secondo millennio, tutta una serie di corpi stabili che lo aiutavano nell'esercizio del suo ministero, tra cui un *auditorium* che aveva il compito di istruire tutte le cause che il Papa riceveva in appello e che, visti i suoi molteplici obblighi, non avrebbe potuto esaminare personalmente.<sup>17</sup> A tal fine si assegnava *ad casum* ai cosiddetti *capellani Papae*,<sup>18</sup> esperti di diritto, l'istruzione degli appelli che i fedeli interponevano al Romano Pontefice per la decisione definitiva. Questi *capellani* avevano l'obbligo di presentare al Papa le loro conclusioni durante una *audientia*. Fu alla fine del pontificato di Urbano IV (1261-1264) che si verificò una certa evoluzione nel modo collegiale di agire degli uditori, dando luogo di fatto ad una istituzionalizzazione della loro figura. Nel corso del tempo, si crearono nella pratica vari gradi di giudizio all'interno del Collegio degli

<sup>15</sup> In questa sezione farò riferimento all'articolo pubblicato da Mons. Grzegorz Erlebach, in cui offre un'ampia analisi storica dell'evoluzione e della portata giuridica processuale della formula generica. Cfr. G. ERLEBACH, *La antica formula "An constet de matrimonii nullitate, in casu" e l'estensione dell'oggetto di giudizio*, in *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2018 («Annales doctrinae et iurisprudentiae canonicae» 6), pp. 35-69.

<sup>16</sup> S. KILLERMANN, *Die Rota Romana. Wesen und Wirken des päpstlichen Gerichtshofes im Wandel der Zeit*, Frankfurt am Main, Lang, 2011 («Adnotationes in Ius Canonicum», 46); G. GHIRLANDA, *Il Ministero petrino*, «La Civiltà cattolica» quaderno 3906 (2013), pp. 549-562.

<sup>17</sup> E. CERCHIARI, *Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores Causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870. Relatio Historica-Iuridica. Documenta*, vol. I, Romae, 1919, pp. 5-8.

<sup>18</sup> R. ELZE, *Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung» 36 (1950), pp. 155-204.

Uditori, nonché un sistema di maggioranze nel decidere le cause.<sup>19</sup> Fu così che, tenendo presente questa realtà, frutto dell'esperienza di secoli, Papa Giovanni XXII (1316-1334) il 16 novembre 1331 promulgò solennemente ad Avignone la Costituzione apostolica *Ratio iuris*,<sup>20</sup> una vera *magna charta* del tribunale, attraverso la quale l'*auditorium sacri palatii* fu definitivamente inserito nella stabile organizzazione della Sede Apostolica, riconoscendo ufficialmente quanto di fatto già esistente. Il Papa pertanto creò un Tribunale apostolico composto da 12 prelati uditori che, agendo collegialmente, avrebbero istruito e giudicato in suo nome.<sup>21</sup>

Fin dall'inizio della loro funzione, gli Uditori furono soliti preparare una raccolta delle loro decisioni ad uso privato. Successivamente la consultazione delle raccolte private fu estesa agli altri Uditori affinché ognuno di essi potesse fruire di raccolte che contribuivano a creare un orientamento giuridico comune e intercambiabile, creando fra gli Uditori un certo *stylus* (giurisprudenza). Col passare del tempo le collezioni si diffusero tra avvocati e giuristi e per la loro autorità era decisivo lo spessore giuridico dell'Uditore. Una delle collezioni più antiche fra quelle conosciute è dell'Uditore inglese Fastolf (Fastoli) relativa agli anni 1336-1337, che fu resa pubblica 150 anni dopo. Collezioni di epoche successive furono le *Decisiones aureae* (1514-1525), la *Collectio novissima diversorum* (1551-1554), le *Decisiones recentiores* (1588-1683), le *Decisiones nuperrimae* (1684-1706) e le *Decisiones volantes* (1707-1870).<sup>22</sup> Queste decisioni acquisirono progressivamente non tanto un valore normativo, ma divennero uno *stylus curiae* in senso ampio e generale, al punto da essere prese come esempio dagli altri Tribunali.<sup>23</sup>

Uno degli aspetti procedurali, rilevanti dal punto di vista storico, che distingue il procedimento presso il Tribunale della Rota dagli altri fori giudiziari secolari, fu che mentre in questi ultimi la *litis contestatio* continuò ad essere alla base del giudizio secondo le norme dettate nelle Decretali,<sup>24</sup>

<sup>19</sup> C. LEFEBVRE, *La procédure du tribunal de la Rote romaine au xvii<sup>e</sup> siècle d'après un manuscrit inédit*, «L'année canonique» 5 (1957), p. 152.

<sup>20</sup> IOANNES PP. XXI (dictus XXII), Const. Ap. *Ratio Iuris*, in *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, vol. IV, Augustae Turinorum, Seb. Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus, 1859, pp. 317-323.

<sup>21</sup> Si trattava, quindi, del primo atto legislativo che prendeva espressamente in considerazione il preesistente organismo, costituito in maniera stabile, e che era il risultato della pratica giudiziaria prodottasi nel tempo in risposta alle esigenze dei fedeli e alla sollecitudine pastorale della Sede di Pietro.

<sup>22</sup> E. CERCHIARI, *Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores Causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870. Relatio Historica-Iuridica. Documenta*, cit., pp. 254-256.

<sup>23</sup> C. LEFEBVRE, *La procédure du tribunal de la Rote romaine au xvii<sup>e</sup> siècle d'après un manuscrit inédit*, cit. p. 246.

<sup>24</sup> Il punto di riferimento è una decretale di Gregorio IX, secondo la quale la *litis contestatio*



nella Rota perse significato e al suo posto fu introdotta la *dubii concordatio*.<sup>25</sup>

Per quanto riguarda la storia dell'*an constet*, già agli albori della Rota antica l'oggetto del giudizio fu fissato sotto la formula di un dubbio, sebbene nelle cause di nullità matrimoniale presso la Rota tale formula apparve solo a partire dal XVI secolo. Non bisogna dimenticare tra l'altro che proprio a partire dal XVI secolo le cause di nullità matrimoniale, a livello della Curia Romana, erano trattate principalmente dalla Congregazione del Concilio, dove si affermò la prassi dell'*an constet*. La locuzione fu poi adottata anche presso la Rota *restituta*, nella quale la formula *an constet de matrimonii nullitate in casu*, pur essendo generica nella sua espressione verbale, aveva tuttavia un contenuto ben specifico all'interno delle singole cause, riferendosi ai capi legittimamente appellati, riassunti, o ammessi *tamquam in prima instantia*.

Lo studio della formula del dubbio nei casi di nullità del matrimonio antecedenti al 1870 non è di facile attuazione, perché le collezioni delle decisioni rotali costituiscono sì un vero *mare magnum*, ma poche sono le cause di nullità; d'altra parte, si può constatare che nei secoli successivi al Concilio di Trento aumentò il numero delle cause matrimoniali, al punto che nel corso del XVII secolo gran parte dei processi furono elaborati presso la Rota *antiqua*, sebbene a poco a poco si andasse imponendo la forza attrattiva della Sacra Congregazione del Concilio a discapito della competenza della Rota.<sup>26</sup>

fu fatta «per petitionem in iure propositam et responsionem secutam» (X, II, 5, cap. un.). Da qui la dottrina definì questo momento processuale come «petitio actoris in iure proposita et congrua negativa responsio rei, facta animo litigandi» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici. De iudiciis ecclesiasticis. De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, vol. I, Romae, ex Typographia Polyglotta, 1905<sup>2</sup>, p. 373, n. 421).

<sup>25</sup> G. ERLEBACH, *La antica formula "An constet de matrimonii nullitate, in casu" e l'estensione dell'oggetto di giudizio*, cit., pp. 39-40: «Cerchiarri sostiene che tale prassi fu introdotta con una disposizione del Vice Cancelliere verso la fine dell'anno 1375 che richiese agli Uditori di stabilire i dubbi, ai quali dovevano poi rispondere i congiudici, andando a fornire le ragioni per la *decisio*. Il *dubium* non era perciò altro che l'oggetto della causa fissato sotto forma di domanda, in modo tale che la risposta potesse essere data con poche parole, talvolta con una sola. In questo modo già dall'anno successivo, ovvero il 1376, si iniziò a utilizzare il termine di "Rota dubiorum" per indicare le sessioni degli Uditori rotali, nelle quali venivano discusse le cause in ordine alla formazione della *decisio*. Perciò la *decisio* era una risposta al dubbio proposto o, diremmo oggi, fissato d'ufficio, ma con la partecipazione delle parti. Di conseguenza, la sentenza conteneva una risposta netta al dubbio stabilito. Nel caso dell'appello contro una sentenza rotale, il dubbio era se la sentenza appellata fosse da confermare o da riformare».

<sup>26</sup> G. ERLEBACH, *La antica formula "An constet de matrimonii nullitate, in casu" e l'estensione dell'oggetto di giudizio*, cit., p. 48: «È certo che in tutte le cause matrimoniali di merito il dubbio veniva fissato, ma le *decisiones* non sempre lo riportano. Tralasciando pure quelle decisioni, che sulla base della conclusione permettono di intuire con buona dose di probabilità come era stato fissato il dubbio, dalle altre emerge un ampio ventaglio delle formulazioni. Il gruppo più ampio ruota attorno alle questioni disciplinate dal decreto tridentino *Tametsi*. Si

Riguardo alla formula generica del dubbio e all'oggetto del processo nella prassi della Rota Romana del XVII secolo, che è la più rappresentativa nell'ambito dei processi di nullità matrimoniale prima del 1870, possiamo ritenere, anche alla luce degli studi compiuti da Mons. Grzegorz Erlebach, che sebbene il dubbio fosse generico, i giudici mai agirono d'ufficio, ma solo su richiesta delle parti che indicavano chiaramente quale sarebbe stato l'oggetto del processo. È altresì evidente che il procedimento presso il Tribunale della Rota a quell'epoca rendeva intrinsecamente impossibile che una sentenza rispondesse *extra partium petita*. Da un punto di vista storico, ricordiamo che il 20 settembre 1870, l'esercito di Vittorio Emanuele II di Savoia, Re d'Italia, entrò a Roma, provocando la scomparsa dello Stato Pontificio. Il Beato Pio IX si rifugiò nel Palazzo Vaticano autodichiarandosi prigioniero e avviando quella che prese il nome di "questione romana".<sup>27</sup> La perdita del potere temporale dei Papi determinò la sospensione di fatto dell'attività giudiziaria dei Tribunali della Sede Apostolica.

### 3. LA FISSAZIONE DEL DUBBIO DALLA PRASSI DELLA ROTA RESTITUTA AI GIORNI NOSTRI

Fu con la riforma della Curia romana di San Pio X (1903-1914), realizzata per mezzo della Costituzione Apostolica *Sapienti consilio* del 29 giugno 1908,<sup>28</sup> che furono restituite al Tribunale della Rota Romana le competenze che nel corso degli ultimi secoli aveva perso a favore delle Congregazioni,<sup>29</sup> dando luogo ad una rinascita del Tribunale apostolico conosciuta con l'espressio-

tratta in particolare di quelle cause nelle quali si voleva appurare se l'avvenuta celebrazione del matrimonio fosse giuridicamente efficace. A prescindere dalle sfumature linguistiche, il dubbio utilizzato era quello: *an constet de validitate matrimonii*. Nel caso della nullità direttamente propugnata del consenso matrimoniale, solo nella seconda metà del diciassettesimo secolo risulta la formula *an constet de nullitate matrimonii*, come anche quella *an constet de invaliditate matrimonii*, mentre in due decisioni relative all'*impotentia coeundi* compare il dubbio *an sit locus dissolutioni matrimonii*.

<sup>27</sup> F. CHABOD, *L'idea di Roma*, in ID., *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, Bari, Laterza, 1951, pp. 179-323; A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, Einaudi, 1948; G. MARTINA, *Pio IX (1851-1866)*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1986, pp. 85-152; ID., *Pio IX (1867-1878)*, Roma, Pontificia Editrice Università Gregoriana, 1990, pp. 233-282; R. MORI, *La questione romana 1861-1865*, Firenze, Le Monnier, 1963; ID., *Il tramonto del potere temporale 1866-1870*, Roma, Storia e Letteratura, 1967; S. MAROTTA, *La questione romana*, in A. MELLONI (a cura di), *Cristiani d'Italia, Chiese, società, stato, 1861-2011*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2011, pp. 641-654; R. PERTICI, *Chiesa e Stato in Italia: dalla grande guerra al nuovo concordato (1914-1984)*, Bologna, il Mulino, 2009.

<sup>28</sup> PIUS PP. X, Const. Apost. *Sapienti consilio*, «AAS» 1 (1909), pp. 7-19.

<sup>29</sup> San Pio X stabilì infatti che «decernimus, ut causae omnes contentiosae non maiores, quae in Romana Curia aguntur, in posterum devolvantur ad sacrae Romanae Rotae tribunal» («AAS» 1 [1909], p. 15, II, 2<sup>o</sup>). Le *causae maiores* ovvero quelle «*fidei et morum*» erano invece riservate alla Congregazione del Sant'Uffizio (*ibid.*, p. 9, I, 1<sup>o</sup>, 1).



ne *Rota restituta*. La Rota del 1908 nacque però come un organismo assolutamente nuovo, sebbene dalla tradizione avesse ricevuto la sua impronta esteriore. La *Lex propria* della Rota Romana del 1908 richiedeva che le parti fossero citate per concordare il dubbio, senza tuttavia specificare la formula attraverso la quale si sarebbe dovuto fissare, situazione che non mutò neanche nelle *Regulae servandae* del 1910.<sup>30</sup> Tuttavia, nel primo volume delle *Decisiones* ovvero nella raccolta delle sentenze pronunciate nel 1909 si utilizza la formula: «*An constet de nullitate matrimonii in casu*».<sup>31</sup> È evidente che la Rota *restituta* accolse con favore la prassi seguita dalla Sacra Congregazione del Concilio. È altresì vero che una minoranza di Uditori formulò il dubbio in forma specifica,<sup>32</sup> data la libertà di cui godevano, visto che all'epoca non vi era l'obbligo di seguire una determinata formula.

Le *Regulae servandae* del 1910 avvertivano che in caso di appello alla Rota contro una sentenza di un tribunale locale «*ne dubium limites sententiae appellatae excedat, secus enim non amplius esset competens S. Rotae tribunal, ad normam can. 14-17 (Lex propria)*».<sup>33</sup> È evidente il filo conduttore tra quanto richiesto dalle parti nel libello di prima istanza, concordato per decreto, la risposta data nella sentenza appellata e la formula generica del dubbio in Rota che includeva esclusivamente il dubbio di prima istanza, col divieto assoluto di poter ampliare l'oggetto del processo nei gradi successivi. Questa prassi sarà poi formalizzata nel can. 1891 § 1 del Codice del 1917.

Le *Normae* del Tribunale della Rota del 1934 stabilivano all'art. 77: «§ 1. – *Formula dubii referre debet ipsum controversiae meritum, cauto ne excedantur limites quaestionis appellatae vel commissae.* § 2. – *In causis nullitatis matrimonii, sueta dubii formula est «an constet de matrimonii nullitate in casu».* § 3. – *In causis, ubi agitur de sententia rotali appellata, adhibebitur formula: «an confirmanda*

<sup>30</sup> I Tribunali apostolici disposero da subito di una *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae* emessa il 29 giugno 1908 e pubblicata in «AAS» 1 (1909), pp. 20-35, alla quale furono poi aggiunte le *Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal* del 4 agosto 1910 («AAS» 2 [1910], pp. 783-850).

<sup>31</sup> *Coram* Many, sent. diei 31 martii 1909, RRDec., vol. 1, p. 25, n. 1; *coram* Sebastianelli, sent. diei 19 iunii 1909, ibidem, p. 69, n. 1; *coram* Prior, sent. diei 10 iulii 1909, ibidem, p. 86, n. 1; *coram* Mori, sent. diei 24 iulii 1909, ibidem, p. 103, n. 1; *coram* Persiani, sent. diei 15 novembris 1909, ibidem, p. 137, n. 1.

<sup>32</sup> Così, in una causa arrivata in Rota dopo due sentenze difformi, il dubbio appare fissato in questi termini: «*an instantiae primae sententia matrimonium, uti invalidum declarans, roboranda sit, vel ea secundae instantiae matrimonium uti validum diiudicans?*» (*coram* Heiner, 19 maggio 1910, *ibid.*, vol. 2, 158, n. 1). In un'altra invece, devoluta alla Rota *ex rescripto pontificio* per vedere della *nova causae propositio*, il dubbio venne fissato in questi termini: «*An ex noviter deductis adhuc constet de nullitate matrimonii in casu*» (*coram* Mori, 25 febbraio 1911, *ibid.*, vol. 3, 95, n. 1).

<sup>33</sup> *Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal*, «ASS» 2 (1910), p. 797, § 35.

*vel reformanda sit sententia rotalis diei... mensis... anni... in casu», nisi, adprobante Ponente, partibus placuerit dubiorum formulam repetere in priore instantia Rotali statutam».*<sup>34</sup> Il primo paragrafo ci permette subito di comprendere la finalità della norma ovvero che l'oggetto del giudizio verte esclusivamente sul merito della controversia così come fu stabilita nell'istanza precedente. Tuttavia, vi è da notare che il dubbio generico era la formula tipica, ma non esclusiva, in quanto una minoranza di Uditori continuò a concordare il dubbio in forma specifica.

Nel 1936 l'Istruzione *Provida Mater Ecclesia*, all'art. 219 § 2, consentì che un nuovo capo di nullità potesse essere introdotto nei Tribunali locali d'appello.<sup>35</sup> Nonostante questa apertura, presso il Tribunale della Rota, in quanto Tribunale della Sede Apostolica, non poteva essere introdotto un nuovo capo di nullità e bisognava attenersi esclusivamente ai capi di nullità stabiliti nelle istanze precedenti, pena la nullità della sentenza in relazione al nuovo capo. Le sentenze rotali pertanto trattavano nella parte *in iure* il capo di nullità formulato nell'istanza precedente, individuandolo con chiarezza nella parte *in facto*; l'oggetto del processo o del giudizio era identificabile scorrendo la sentenza.

La conferma di quanto appena esposto si individua proprio con riferimento all'introduzione di un nuovo capo di nullità. Sebbene nella Rota *restituta* il dubbio fosse generico, esso aveva un contenuto specifico che includeva implicitamente il capo o i capi di nullità formulati nelle precedenti istanze; più esattamente si riferiva ai capi appellati alla Rota o riassunti nella medesima Rota. Se non fosse così e la formula *an constet* fosse onnicomprensiva, non si spiegherebbero le gravi accortezze adoperate in questo Tribunale apostolico di fronte alle richieste d'ammissione di un nuovo capo di nullità, da trattare *tamquam in prima instantia*.<sup>36</sup> Fino al 1949, per poter ammettere un nuovo capo di nullità era necessario ottenere una commissione pontificia.

La prassi mutò nel 1949 quando il Decano della Rota romana, Mons. André-Damien-Ferdinand Jullien (1882-1964), ottenne, in vista dell'Anno Santo

<sup>34</sup> *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, «ASS» 26 (1934), pp. 469-470.

<sup>35</sup> S. Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Instr. *Provida Mater Ecclesia*, «ASS» 28 (1936), p. 356, art. 219: «§ 1. Si, lite pendente, aliud nullitatis caput afferatur, decernendum est utrum illud admitti debeat iuxta ordinarias normas competentiae; eoque admissio, serventur reliquae regulae pro causae instructione. § 2. Si vero novum hoc nullitatis caput afferatur in gradu appellationis, illudque, nemine contradicente, a collegio admittatur, de eo iudicandum est tamquam in prima instantia».

<sup>36</sup> G. ERLEBACH, *La antica formula "An constet de matrimonii nullitate, in casu" e l'estensione dell'oggetto di giudizio*, cit., p. 64: «Il *punctum quaestionis* di questo *stress test* che mi propongo è il seguente: se la detta tesi non fosse vera e – al contrario – quella formula del dubbio fosse generica anche sotto il profilo dell'oggetto del giudizio, ovvero onnicomprensiva di tutti i possibili capi di nullità, allora non si sarebbe dovuta porre alcuna difficoltà ad affrontare presso la Rota capi di nullità nuovi, introdotti in secondo o ulteriore grado di giudizio».

del 1950, varie facoltà speciali, fra le quali anche quella di «[a]ggiungere nuovi dubbi a quelli già discussi nelle precedenti istanze dimodochè la S. Romana Rota, Tribunale di Appello, sia competente a giudicare anche in prima istanza». <sup>37</sup> Per poter fare uso di tale facoltà, al Decano occorre il parere favorevole del Turno. Medesima facoltà fu nuovamente concessa al Decano della Rota romana nel 1952 «fino a nuovo avviso». <sup>38</sup> In seguito questa facoltà straordinaria fu rinnovata e confermata due volte: il 5 luglio 1963 <sup>39</sup> e il 26 luglio 1981. <sup>40</sup> Al di là di alcune modifiche stilistiche, il testo fu proposto sostanzialmente con lo stesso tenore di quello degli anni 1949 e 1952. Si ovviò così al limite dell'incompetenza assoluta del Tribunale della Rota a giudicare una causa con riferimento ad un nuovo capo. <sup>41</sup>

È noto che con l'entrata in vigore del can. 1683 CIC 1983, alcuni Turni rotali iniziarono ad ammettere nuovi capi di nullità in modo autonomo. <sup>42</sup> L'art. 55 § 2 NRRT 1994 non ha fatto altro che prenderne atto, disponendo che spetta al Turno decidere sull'ammissione o meno di un nuovo capo di nullità. <sup>43</sup> In realtà, la necessità dell'ammissione di un nuovo capo ai fini della

<sup>37</sup> Lo si desume dal testo delle *Facultates extraordinariae Decano Sacrae Romanae Rotae concessae*, in X. OCHOA (a cura di), *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. II, Romae, Edicurcla, 1969, p. 3092, n. 2309, 1 e 3.I. <sup>38</sup> *Ibid.*, 3.I.

<sup>39</sup> X. OCHOA (a cura di), *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. IV, Romae, Edicurcla, 1974, p. 5558, n. 3752, 1. Queste facoltà furono parimenti pubblicate come allegato alle Norme rotali del 1969, cfr. «Quaderni Studio Rotale» 8 (1996), p. 228.

<sup>40</sup> «ASS» 74 (1982), p. 516, 1°. Il testo fu altresì pubblicato come allegato alle Norme rotali del 1982, cfr. «Quaderni Studio Rotale» 8 (1996), p. 251.

<sup>41</sup> La formulazione di questa facoltà straordinaria fu molto chiara, perché mise in evidenza – nella parte finale – che andava a supplire la mancanza di competenza – da intendere come incompetenza assoluta *ratione gradus* – della Rota Romana che era di per sé un Tribunale di appello. Il tenore letterario del rescritto del 5 luglio 1963 era infatti il seguente: «di modo che la S. R. Rota, Tribunale di Appello, sia competente a giudicare anche in prima istanza» (X. OCHOA [a cura di], *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. IV, cit., p. 5558, n. 3752, 1). Cfr. anche C. GULLO, R. PALOMBI, *La procedura presso il Tribunale della Rota Romana*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Le "Normae" del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997 («Annali di dottrina e giurisprudenza canonica» 21), pp. 172-173.

<sup>42</sup> La legittimità di tale prassi fu fortemente sostenuta in un decreto *coram* Di Felice del 24 gennaio 1984 (*Decreta selecta inter ea quae anno 1984 prodierunt*, vol. 2, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, p. 14, n. 3). Utili informazioni offre *ad rem* lo studio di C. GULLO, R. PALOMBI, *La procedura presso il Tribunale della Rota Romana*, cit., pp. 173-174.

<sup>43</sup> *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, «ASS» 86 (1994), art. 55, p. 524: «§ 1. Si agitur de causa videnda a prima instantia, Ponens, auditis vinculi Defensore aut Promotore iustitiae, statim Turnum convocabit qui libellum admittat aut reiciat. § 2. Quoties in causis matrimonialibus iuxta can. 1683 novum caput adducatur, item Turni erit decernere de eodem admittendo vel reiciendo». Si può ritenere che in virtù della legge comune (can. 1683 CIC 1983) il Tribunale della Rota romana godeva ormai della potestà ordinaria d'ammissione di un nuovo capo di nullità *tamquam in prima instantia*. Il rispettivo decreto doveva essere tuttavia emanato dal Turno. Ulteriori precisazioni possono essere reperite in *Commento alle Norme*

sua legittima trattazione era fuori questione dato che il Tribunale della Rota è per definizione un Tribunale collegiale<sup>44</sup> che giudica in Turni composti da almeno tre Uditori e spetta al Turno ammettere il libello introduttivo della causa.<sup>45</sup>

La modifica nel modo di concordare il dubbio, introdotta con le *Normae* della Rota Romana del 18 aprile 1994 non ha comportato una sostanziale rottura con la tradizione anteriore, anche se la concordanza del dubbio richiedeva dal 1994 la fissazione specifica dei capi di nullità sui quali si sarebbe focalizzato il processo. In tal senso, l'art. 62 NRRT 1994 recita: «§ 1. *In causis nullitatis matrimonii formula dubii est: An constet de matrimonii nullitate in casu, additis capite vel capitibus.* § 2. *In causis, ubi agitur de sententia rotali appellata, adhibebitur dubii formula: Utrum confirmanda an infirmanda sit sententia rotalis diei... mensis... anni... in casu, nisi claritatis gratia in dubiorum formula renovandi sint singuli controversiae articuli*». <sup>46</sup>

Le *Normae* della Rota del 1994 erano in linea col CIC 1983 (cfr. CIC 1983 can. 1677 § 3) e non creavano alcuna difficoltà alla luce della posteriore Istr. *Dignitas connubii* (cfr. art. 135 § 3 DC) né del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* (cfr. can. 1676 § 5 MIDI) fino alla pubblicazione del Rescritto del 7 dicembre 2015. Quest'ultimo Rescritto non lascia spazio a dubbi per affermare che siamo di fronte a una modifica delle *Normae* della Rota del 1994, dato che dalla pubblicazione del detto Rescritto si deve concordare il dubbio con la formula generica «*an constet de matrimonii nullitate, in casu*», formula che coincide con quella prescritta dalle *Normae* della Rota romana del 1934. Il testo del rescritto è chiaro nello stabilire che nelle cause di nullità matrimoniale giudicate davanti la Rota, il dubbio è stabilito secondo l'antica formula, implicando il riferimento diretto alle *Normae* del 1934, e in particolare al secondo comma dell'art. 77.

È d'uopo evidenziare gli articoli delle *Normae* del 1994 che trattano della decisione della causa e della sentenza rotale, e che indicano esattamente come i giudici devono rispondere all'oggetto del processo precedentemente determinato. Nello specifico, l'articolo 95 § 1 stabilisce: «*Constabilita decisione, Ponens eam scribit sub forma responsionis ad dubia, eamque subscribit una cum Auditoribus de Turno et unit fasciculo actorum*». <sup>47</sup> Importante è anche richia-

della Rota Romana del 18 aprile 1994, in M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES (a cura di), *Norme procedurali canoniche commentate*, Roma, Coletti a San Pietro, 2013, p. 185, art. 55.

<sup>44</sup> *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, cit., art. 1, p. 509: «Rota Romana est Tribunal, Apostolicae Sedis ordinarium appellationis, constans certo Iudicium seu Praelatorum Auditorum numero qui, e variis terrarum orbis partibus a Summo Pontifice selecti, collegium constituunt. Eidem collegio, primus inter pares praest Decanus, ex ipsis Iudicibus a Summo Pontifice pariter nominatus».

<sup>45</sup> *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, cit., art. 55, p. 524.

<sup>46</sup> *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, cit., art. 62, p. 526.

<sup>47</sup> *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, cit., art. 95 § 1, p. 534.

mare l'art. 97 § 2: «[...] *pars dispositiva sententiae* [...] *propositis dubiis respondeat*». <sup>48</sup>

Pertanto, la normativa richiamata impone ai giudici l'obbligo di indicare nella sentenza di nullità matrimoniale i motivi di diritto e di fatto per i quali si pronunciano nella parte dispositiva, rispondendo al dubbio formulato. In pratica, il Tribunale della Rota ha l'obbligo di rispondere al dubbio, non potendo limitarsi a dichiarare se il matrimonio sia nullo o meno, ma deve specificare per quali motivi giunge alla sua decisione. Tale obbligo era previsto anche nelle *Normae* della Rota Romana del 1934, proprio all'art. 77. <sup>49</sup>

Tutto ciò è ancora più evidente nel caso di impugnazione di una sentenza rotale davanti al Turno superiore, perché ai sensi dell'art. 62 § 2 delle *Normae* della Rota del 1994 la formula sarà: *Utrum confirmanda an infirmanda sit sententia rotalis diei... mensis... anni... in casu*, aggiungendo però di seguito: *nisi claritatis gratia in dubiorum formula renovandi sint singuli controversiae articuli*, situazione che si verificava anche nelle *Normae* del 1934.

La rilettura delle fonti, unitamente all'analisi della normativa fino ad oggi vigente, ci permette di condividere pienamente quanto già affermato da Mons. Grzegorz Erlebach nel suo saggio del 2018: «*La conclusione che ne deriva è lapalissiana: la formula del dubbio "An constet de matrimoni nullitate in casu", nonostante la sua formulazione generica, non permetteva affatto alla Rota di emettere validamente sic et simpliciter una sentenza al di fuori dei capi legittimamente appellati o eventualmente riassunti, anche qualora ci fosse una sufficiente base fattuale. Quindi risulta che nella Rota ricostituita la consueta formula del dubbio non veniva affatto considerata come onnicomprensiva*». <sup>50</sup>

Un altro aspetto che risulta chiaro è la distinzione fra il decreto d'ammissione del capo di nullità e il decreto di concordanza del dubbio. Questa distinzione non era presente nella Rota antica. Invece nella Rota *restituta* il turno deve essere coinvolto nell'ammissione del libello e in ordine all'ammissione di un nuovo capo di nullità, mentre l'emissione del decreto di concordanza del dubbio spetta al solo ponente. Il coinvolgimento del turno nell'ammissione di un nuovo capo si vedeva inizialmente nella petizione

<sup>48</sup> *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, cit., art. 97, p. 535.

<sup>49</sup> G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1991, pp. 247-248: «Per la validità della contestazione della lite (considerata in se stessa), non si richiede che essa sia necessariamente formale (can. 1727 CIC 1917). Nella giurisprudenza rotale è stato confermato che soddisfa l'esigenza della legge anche il riferimento al libello introduttivo della lite, mentre nel grado di appello può avere luogo anche in forza del proseguito appello. Nella Rota Romana, quando la causa viene giudicata in appello, è sufficiente un rinvio alla formula del dubbio della prima istanza sotto la domanda "an constet de nullitate matrimoni, in casu"».

<sup>50</sup> G. ERLEBACH, *La antica formula "An constet de matrimoni nullitate, in casu" e l'estensione dell'oggetto di giudizio*, cit., p. 68.

rivolta al Decano (dopo il 1949) affinché concedesse tale ammissione (anche se li impropriamente si parlava del nuovo dubbio). La stessa cosa risulta con chiarezza nelle Norme del 1994 anche se talvolta per ragioni di economia processuale, nel decreto di ammissione di nuovo capo (firmato dal turno) si aggiungeva subito anche la formulazione del dubbio.

È d'obbligo ricordare che il decreto per la fissazione del dubbio è uno degli atti di maggiore rilevanza giuridica all'interno del processo canonico, innanzitutto perché il suo contenuto specifico risponde alla richiesta delle parti, *nemo iudex sine actore*, e il giudice non può introdurre arbitrariamente domande giudiziali senza la loro espressa richiesta. In secondo luogo, una volta stabilito formalmente dal giudice, il dubbio non può essere modificato senza che siano soddisfatte determinate condizioni,<sup>51</sup> tra cui il rispetto della volontà delle parti coinvolte nel processo; e deve essere modificato attraverso un nuovo decreto. Il Legislatore, stabilendo questa impostazione, ha sempre inteso tutelare la certezza del diritto nella delimitazione dell'oggetto del processo, che è proposto dalle parti, evitando così l'arbitrio del giudice e il rispetto dello *ius defensionis* delle parti.

#### 4. LA REINTRODUZIONE DELLA FORMULA GENERICA DEL DUBBIO NELLA PRASSI DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA A CINQUE ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE

A seguito del Rescritto pontificio del 7 dicembre 2015, il ritorno alla vecchia formulazione generica del dubbio nelle cause matrimoniali fu immediato. Come abbiamo già indicato, fino ad allora si applicava l'art. 62 delle *Normae* rotali del 1994 che imponeva invece la formulazione specifica del dubbio.

Bisogna rammentare che l'oggetto del nostro studio è proprio quello di comprendere se la reintroduzione del dubbio generico nella prassi del Tribunale della Rota negli ultimi cinque anni abbia prodotto un mutamento nella portata processuale che la precedente giurisprudenza attribuiva all'art. 77 delle Norme del 1934. Passando in rassegna soprattutto la prassi della Rota *restituta*, il dubbio generico all'epoca comprendeva i capi di nullità formulati nelle istanze precedenti e quindi appellati e, eventualmente, riassunti. L'introduzione di un nuovo capo, da trattare *tamquam in prima instantia*, richiedeva anzitutto la sua legittima ammissione, alla quale seguiva l'emissione di un nuovo decreto di concordanza del dubbio.

In realtà, sebbene siano trascorsi solo cinque anni dall'entrata in vigore del Rescritto del 7 dicembre 2015, la portata procedurale e sostanziale della formulazione generica è una questione, in una certa misura, ancora aperta

<sup>51</sup> La modifica della formula del dubbio è soggetta ad alcune norme che, tra l'altro, richiedono che l'iniziativa provenga dalle parti. Sia il can. 1514 che l'art. 136 DC impediscono un'arbitraria modifica, da parte del tribunale, dei limiti della controversia una volta definiti.



fra gli Uditori della Rota. È importante notare che già nel Proemio dei motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* si prospettava quanto segue: «*La legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario*»;<sup>52</sup> e allo stesso modo, nella premessa del Rescritto pontificio del 7 dicembre 2015 si ribadiva «*l'esigenza di armonizzare la rinnovata procedura nei processi matrimoniali con le Norme proprie della Rota Romana, in attesa della loro riforma*». <sup>53</sup> Sebbene sia necessario attendere la promulgazione delle nuove norme del Tribunale della Rota per meglio comprendere il significato procedurale della formula generica, è bene sin d'ora approfondire i vantaggi procedurali che la formulazione generica del dubbio apporta nelle cause di nullità del matrimonio trattate nel Tribunale della Rota Romana.

Il primo articolo del Rescritto del 7 dicembre 2015, dal punto di vista redazionale e teorico, non presenta difficoltà, trattandosi di una norma stabilita dal Santo Padre, Supremo Legislatore, il cui scopo è di semplificare lo svolgimento del processo di nullità matrimoniale, liberandolo da remore formalistiche e quindi facilitare una più agile ricerca della verità. Papa Francesco d'altronde spiega nel medesimo rescritto il proprio desiderio di «*attuare la giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il fallimento matrimoniale*». <sup>54</sup>

La questione rimane aperta, come abbiamo già accennato, laddove si entra nella comprensione della rilevanza della norma e della sua ripercussione pratica sull'esercizio dei diritti sostanziali delle parti nell'ambito del contraddittorio procedurale. Il dibattito ermeneutico è circoscritto a due posizioni ugualmente legittime con alcune varianti. Da un lato, la posizione che sostiene che il dubbio generico debba essere inteso in senso onnicomprensivo rispetto all'oggetto del processo e della *causa petendi*, dando maggior risalto ai fatti risultanti dalle prove più che al *nomen iuris* che gli si attribuisce; dall'altro, la posizione che resta in continuità con la prassi seguita sin dalla ripresa della Rota *restituta*. Il contributo della dottrina sull'argomento è limitato, poiché pochi sono gli studi offerti dai canonisti. <sup>55</sup>

<sup>52</sup> La traduzione italiana è tratta dal sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va) cui si rimanda. Cf. FRANCISCUS PP., m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 961: «*Rotae Romanae, autem, lex propria quam primum regulis reformati processus, quatenus opus sit, adaequabitur*»; Id., m.p. *Mitis et misericors Iesus*, cit., p. 948: «*Rotae Romanae, autem, lex propria quam primum regulis reformati processus, quatenus opus sit, adaequabitur*».

<sup>53</sup> TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 49.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Gli studi che ho potuto consultare e che trattano il nostro argomento sono i seguenti: R. BAZÁN MOGOLLÓN, *La fórmula de las dudas: marco general, cuestiones preliminares y regulación en el sistema del M.p. "Mitix Iudex Dominus Iesus"*, Roma, EDUSC, 2019, pp. 290-294; G. P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II Pars dynamica* [Editio quinta. Ad usum Auditorum], Romae, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2020,

La prima posizione sostiene che il Rescritto di Papa Francesco permetta di intendere il dubbio generico come una formula onnicomprensiva, escludendo logicamente e concretamente la necessità di indicare i singoli capi, sebbene i Patroni delle parti mantengano la facoltà di esibire eventuali e ulteriori istanze istruttorie, garantendo il diritto alla difesa dei propri assistiti in giudizio.

Le conseguenze procedurali e sostanziali che ne derivano sono immediatamente apprezzabili. La formulazione generica, in quanto enunciato aperto e semplificato, acquisterebbe un contenuto potenzialmente onnicomprensivo in quanto all'oggetto del processo, inglobando ugualmente sia il *petitum* che la *causa petendi* in senso lato e pertanto l'oggetto del processo non si limiterebbe ad uno o più capi di nullità sin'ora trattati; la discussione o il contraddittorio si muoverebbe liberamente nell'ambito di tutti i capi di nullità possibili. L'unico limite al quale dovrebbe attenersi il dubbio generico sarebbe la "verità fattuale" che acquisterebbe piena centralità nello svolgersi del processo. Una lettura fedele dei fatti esposti all'interno del contraddittorio tra le parti private e il difensore del vincolo assicurerebbe pertanto un modo più agile e disinvolto nell'indagine giudiziaria della verità sul vincolo matrimoniale. Vista la rilevanza dei fatti, i titoli giuridici attribuiti a tali eventi durante il processo avrebbero un valore secondario.

In logica coerenza con l'impostazione appena rappresentata, non sarebbe necessaria l'ammissione dei capi specifici di nullità già formulati nelle istanze precedenti o di altri capi che le parti ritengano opportuno proporre per essere giudicati *tamquam in prima instantia* dinanzi alla Rota Romana. Al fine di garantire lo *ius defensionis* si riconosce il diritto delle parti di presentare e richiedere eventuali istanze istruttorie per dimostrare fatti rilevanti, senza la necessità di modificare o ampliare la formula del dubbio, poiché essa è per se stessa onnicomprensiva. Questa posizione libera il processo da inutili orpelli formali, permettendo al Turno giudicante di raggiungere la certezza morale anche per un capo mai precedentemente concordato.

Sorge però una serie di questioni pratiche: gli avvocati delle parti, prima dell'emanazione formale del decreto di fissazione del dubbio in forma generica, dispongono del diritto di chiedere l'ammissione di un nuovo capo di nullità matrimoniale in modo tale che sia trattato *tamquam in prima instantia*? Possono rinunciare a uno dei capi di nullità concordati nelle istanze precedenti? Di primo acchito la risposta dovrebbe essere negativa per entrambe le domande.

Cosa succederebbe se, una volta conclusa l'istruttoria, presentate le difese delle parti e le *animadversiones* del difensore del vincolo, i patroni chiedesse-

ro la dichiarazione di nullità per un nuovo capo, perché sulla base dei fatti presenti negli atti ritengano possibile una loro interpretazione secondo un titolo giuridico mai formulato nel dubbio? Coerentemente con la posizione esposta, questa strategia processuale sarebbe lecita perché coperta dal dubbio generico. La centralità dei fatti pone in secondo piano il *nomen iuris*? Sarebbe questo uno dei principali vantaggi dell'introduzione del dubbio generico?

Cosa accadrebbe invece se una volta riunito per la decisione, il Turno giudicante riconosca prove rilevanti (*ex actis et probatis*) in sostegno di un capo di nullità mai invocato? Potrebbe emettere una sentenza affermativa per un capo di nullità mai concordato assumendo come base per la propria decisione solo i fatti addotti nel giudizio? In caso affermativo, la sentenza sarebbe passibile di querela di nullità ai sensi del can. 1620, n. 4, poiché è stata emessa senza la previa petizione giudiziale ai sensi del can. 1501 e, pertanto, il Turno diverrebbe co-attore, violando il principio *nemo iudex sine actore*. A questa considerazione si potrebbe poi aggiungere che le parti non abbiano avuto modo di assumere le loro posizioni e si creerebbe potenzialmente una grave lesione dello *ius defensionis* nonché l'emissione della sentenza *extra petita partium*.

Un comportamento processuale di questo tipo lederebbe il diritto di difesa e trasformerebbe il giudice in una delle parti del processo, negando tutte le garanzie sulla neutralità e imparzialità del tribunale.

Questa prima posizione ritiene che i patroni delle parti, avendo la possibilità di valutare i fatti emersi durante l'istruttoria, possano far emergere nuovi capi di nullità sia durante la medesima fase istruttoria sia nel *restrictus*. Lo scambio delle difese fra le parti e il difensore del vincolo garantirebbe il diritto di difesa di tutte le parti in causa: pubbliche e private. Si avrebbe così per il Turno giudicante, in fase decisoria, la possibilità di valutare serenamente anche i nuovi capi eventualmente non concordati nelle istanze precedenti, compresa la possibilità di emettere un *dilata ut compleantur acta* che permetterebbe un supplemento di istruttoria e lo scambio di ulteriori difese.

Qualora il difensore di una delle parti chiedesse di ammettere un nuovo capo, allora sempre secondo questa posizione il ponente sarebbe legittimato a non accettare tale istanza in quanto superflua, informando il difensore che in virtù del dubbio generico può procedere con le richieste istruttorie. È chiaro pertanto, secondo questa posizione, l'inutilità di un decreto d'ammissione di un nuovo capo di nullità e quindi della riformulazione del decreto del dubbio. La lesione del diritto di difesa si avrebbe solo qualora il ponente non rammenti la possibilità di presentare ulteriori istanze istruttorie che vadano nel senso del nuovo capo invocato, ma non concordato con un decreto specifico in virtù del dubbio generico onnicomprensivo.

L'alternativa alla posizione appena descritta conserva invece i parametri seguiti dalla giurisprudenza rotale fino all'entrata in vigore dell'art. 62 delle *Normae* del 1994. Il decreto di formulazione del dubbio generico, determinando l'oggetto del processo (la *causa petendi*), conterrà solo i capi di nullità appellati, riassunti o ammessi *tamquam in prima instantia*. Le prove che le parti presenteranno o che il giudice richiederà d'ufficio saranno destinate solo a provare i fatti che potrebbero condurre alla dichiarazione di nullità del matrimonio per il capo o i capi di nullità implicitamente contenuti nella formula generica del dubbio. Allo stesso modo, il Turno, nell'emettere la sentenza, risponderà solo ai capi sottintesi nella formula del dubbio, pur dando una risposta una apparentemente non specifica, dichiarando cioè che consti o non consti della nullità del matrimonio in questione. Secondo questa posizione, il dubbio generico ha un contenuto specifico e qualunque modificazione dell'oggetto di giudizio dovrà essere eseguita con decreto, come in passato, specialmente nel caso d'ammissione di un nuovo capo di nullità.

Il dubbio generico può essere analizzato anche nel contesto più ampio della teoria dell'azione.<sup>56</sup> Il diritto canonico introdusse al suo interno le nozioni classiche sulla teoria generale dell'azione tipiche del diritto romano, accolte nel Decreto di Graziano e nelle Decretali. Fin dal XII secolo il diritto canonico assunse che gli elementi che individuavano la causa giudiziaria erano di ordine soggettivo (le parti) e di ordine oggettivo: il *petitum* e la *causa petendi*. Fino all'entrata in vigore del Codice del 1983, il *nomen iuris* e la *causa petendi* si identificavano formalmente nelle cause di nullità matrimoniale, convergendo nel capo di nullità,<sup>57</sup> il che offriva una garanzia di certezza del diritto. Tuttavia, già prima della promulgazione dell'attuale codice, la giurisprudenza del Tribunale della Rota aveva iniziato a sviluppare un concetto diverso di *causa petendi*, più in linea con le esigenze della giustizia materiale, e lo fece nel contesto della cosiddetta conformità sostanziale o equivalente,<sup>58</sup> relativa a capi di nullità aventi denominazioni diverse ma fondati sui medesimi fatti

<sup>56</sup> F. FALCONE, *Actio e Ius: l'evoluzione del concetto di azione nell'ordinamento canonico tra il Codice del 1917 e il Codice del 1983*, «Ius Ecclesiae» 25 (2013), pp. 339-362.

<sup>57</sup> “Can. 1639 – §1. Salvo il disposto del can. 1683, nel grado di appello non può essere ammessa una nuova *causa petendi*, neppure sotto forma di cumulazione per ragioni di utilità; pertanto la contestazione della lite può riferirsi esclusivamente alla conferma o alla riforma della prima sentenza in tutto o in parte. E il antico can. 1683 è adesso il can. 1680 § 4: Se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza”. È chiaro che si tratta di un'eccezione al principio generale secondo cui non c'è spazio per un cambiamento della *causa petendi* in appello.

<sup>58</sup> F. HEREDIA ESTEBAN, *Cambio y ampliación de la “causa petendi” en el proceso, a la luz de la conformidad equivalente de sentencias*, in *Procesos matrimoniales canónicos*, Madrid, Dykinson, 2014 («Asociación Española de Canonistas»), pp. 141-156.

e prove.<sup>59</sup> Queste acquisizioni giurisprudenziali sono state accolte nell'Istr. *Dignitas connubii*, all'art. 291 § 2: «*Si considerano equivalentemente ossia sostanzialmente conformi le decisioni che, benché indichino e determinino il capo di nullità con una diversa denominazione, tuttavia si fondano sui medesimi fatti che hanno causato la nullità di matrimonio e sulle medesime prove*». Questo approfondimento giurisprudenziale permise il superamento di un'interpretazione eccessivamente formalistica degli elementi dell'azione e del processo di nullità matrimoniale, che rendeva più ardua la ricerca della verità oggettiva.

Nell'articolo appena menzionato fu data preminenza ai fatti che causano la nullità del matrimonio (*causa petendi*), che ottengono così maggior rilievo rispetto al *nomen iuris* (denominazione tecnica), riconoscendo che è possibile il concorso tra fatti che rendono nullo il matrimonio e classificazioni giuridiche diverse. Si restituì così alla *causa petendi* quel ruolo da protagonista che aveva perso a vantaggio della catalogazione tecnica formale dei capi di nullità.<sup>60</sup> La *causa petendi* racchiude i fatti sui quali l'attore rivendica il diritto, e che ha un significato maggiore del semplice *nomen iuris* o catalogazione tecnico-giuridica.<sup>61</sup> Questi fatti costituiscono l'oggetto essenziale del processo, mentre la norma invocata o il capo di nullità rappresenta la prospettiva giuridica in cui quei fatti sono esaminati, motivo per cui l'identità di una causa non cambia quando gli stessi fatti giuridici sono analizzati nella prospettiva, ad esempio, di due diversi capi di nullità.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> È stata posta la domanda se il processo di nullità matrimoniale è basato sul capo di nullità o sul fatto giuridico. In questo contesto è chiara la posizione tenuta da Mons. Grzegorz Erlebach, per il quale, nell'odierno giudizio contenzioso ordinario, diretto discendente del processo medievale solenne, la *causa petendi* è direttamente riconducibile al fatto giuridico. Invece nel processo di nullità matrimoniale, che è un processo speciale, la *causa petendi* è divenuta nel corso dei secoli il capo di nullità. Di conseguenza nel processo di nullità matrimoniale la conformità delle sentenze era basata sulle loro parti dispositive, cioè sui capi di nullità. Invece quella conformità che inizialmente era chiamata "sostanziale" e poi equivalente, basandosi sul fatto giuridico, era un'eccezione. In quest'ultimo caso, per ragioni di economia e di celerità processuale, in via eccezionale come base di conformità, è stato accettato il meccanismo tipico del contenzioso ordinario. Cfr. coram Erlebach, decr. diei 14 decembris 2006, «*Ius Ecclesiae*» 19 (2007), pp. 627-635, e il relativo commento di G. VARRICCHIO, *Problemi interpretativi ed applicativi della "conformità equivalente"*, «*Ius Ecclesiae*» 19 (2007), pp. 635-655.

<sup>60</sup> Provocando un'identificazione forzata tra il *nomen iuris* e il capo di nullità, concedendo così un'eccessiva preponderanza del formalismo processuale.

<sup>61</sup> Solo le parti possono proporre fatti che, a loro avviso, dimostrano una possibile causa di nullità. La preminenza della volontà delle parti è la conseguenza di principi giuridici non derogabili: *nemo iudex sine actore*, ma anche *nemo iudex in causa propria*. Il principio *nemo iudex sine actore* è incluso nel can. 1501 CIC e nell'art. 114 DC: «Il giudice non può prendere in esame alcuna causa se non gli venga presentata domanda da parte di chi, a norma degli artt. 92-93, ha il diritto di impugnare il matrimonio (cf. can. 1501)».

<sup>62</sup> A livello dottrinale, questa tematica fu affrontata da diversi canonisti. Mons. Joaquín Llobell spiegò ad esempio il fenomeno della conformità (formale o equivalente) principalmente sulla base del fatto giuridico, ritenendolo dominante rispetto al capo di nullità, pro-

Alle parti spetta lo *ius/onus* di indicare i fatti a supporto della loro petizione, in specie della *causa petendi*.<sup>63</sup> È del giudice invece l'onere di stabilire la formulazione definitiva del capo di nullità.

La prassi del Tribunale della Rota, nel rispetto del diritto di difesa delle parti, permette al giudice di modificare i capi di nullità precedentemente fissati nel dubbio, purché le parti si dichiarino d'accordo o che almeno sia data loro la facoltà di manifestare la loro volontà. Il loro consenso è sottinteso qualora le parti, una volta conosciuti i termini stabiliti dal decreto di modifica, non manifestino la loro contrarietà.<sup>64</sup> L'analisi giurisprudenziale d'altronde ha sempre respinto che la modifica sia operata *ex officio inauditis partibus*<sup>65</sup> cioè all'insaputa delle parti,<sup>66</sup> poiché ciò rende-

ponendo di ripensare tutto il sistema del processo di nullità matrimoniale proprio tenendo presente il carattere dominante del fatto giuridico rispetto al capo di nullità. Cfr. J. LLOBELL, *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul medesimo del concetto di "conformitas aequipollens" fra i capi di "accusa" nelle cause di nullità del matrimonio*, «Ius Ecclesiae» 15 (2003), pp. 615-656; ID., *La modificación "ex officio" de la fórmula de la duda, la certeza moral y la conformidad de las sentencias en la instrucción "Dignitas connubii"*, «Ius canonicum» 46 (2006), pp. 139-176; ID., *La conformidad equivalente de dos decisiones en las causas de nulidad del matrimonio. Ulteriores consideraciones*, «Revista Española de Derecho Canónico» 64 (2007), pp. 131-168; ID., *Prospettive e possibili sviluppi della Dignitas Connubii. Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme*, «Periodica de re canonica» 104 (2015), pp. 237-284; ID., *Cuestiones acerca de la apelación y la cosa juzgada en el nuevo proceso de nulidad del matrimonio*, «Anuario de derecho canónico. Revista de la Facultad de Derecho Canónico integrada en la UCV» 1 (2016), pp. 53-96.

<sup>63</sup> Il libello deve contenere le ragioni per le quali il matrimonio fu impugnato, anche se non necessariamente palesate in termini tecnici. Spetta al giudice esprimere in termini idonei quanto richiesto dalle parti e quindi a stabilire il *nomen iuris* e la *causa petendi* al momento di determinare la formula del dubbio, però mai in modo arbitrario o senza la partecipazione delle parti. La funzione del giudice di attribuire un nome legale alla *causa petendi* si evince nei tradizionali aforismi: *da mihi factum, dabo tibi ius; iura novit curia*.

<sup>64</sup> Non possiamo dimenticare che le cause matrimoniali riguardano il bene pubblico della Chiesa e che il giudice deve supplire d'ufficio alla negligenza delle parti ogniqualvolta lo ritenga necessario per evitare una sentenza ingiusta (cfr. art. 71 DC, can. 1452 e can. 1691 CIC). Questa ampia discrezionalità del giudice nello stabilire l'oggetto su cui dovrà essere pronunciata la sentenza è sempre rispettosa del diritto alla difesa delle parti, poiché possono contestare la qualificazione giuridica fatta dal giudice sia all'inizio del processo come nelle fasi successive (cfr. art. 135 § 4 e 136 DC).

<sup>65</sup> *Coram* Turnaturi, *decr. diei 7 decembris 2000, Mexicana*; B.Bis 111/00: *Neque processuale iter mutari potest nova dubii concordatione (ex officio) absque notificatione rite partibus facta*. Cfr. *Coram* Stankiewicz, *decr. diei 29 martii 1996, Bangaloren*; B.Bis21/96. *Coram* Burke, *decr. diei 4 iunii 1998; Parisien*; B.Bis 49/98.

<sup>66</sup> Cf. J. J. GARCÍA FAILDE, *Nuevo Derecho Procesal Canónico*, ed. 3, Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia, 1995, pp. 239-240; S. PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Madrid, Trivium, 1999, p. 814; J. LLOBELL, *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas Connubii. El valor jurídico de la DC. Objeto y conformidad de la sentencia*, Pamplona, EUNSA, 2006, p. 265. J. LLOBELL, *La modificación "ex officio" de la fórmula de la duda, la certeza moral y la conformidad de las sentencias en la instrucción "Dignitas connubii"*, «Ius ca-



rebbe il giudice una parte, pregiudicandone la sua imparzialità e indipendenza.

Per maggiore chiarezza, se il giudice procedesse *inauditis partibus*, il nuovo decreto di concordanza del dubbio sarebbe nullo, a meno che le parti, successivamente informate, non si opporranno. La finalità di questa sanazione è spiegabile col cosiddetto contraddittorio posticipato, utilizzato nella civilistica.<sup>67</sup>

La posizione che ritiene che il dubbio generico abbia un contenuto onnicomprensivo implicitamente riconosce che il viaggio congiunto che *causa petendi* e *nomen iuris* intraprendono all'inizio del processo non sia necessariamente coincidente e quindi che la formulazione semplificata rappresenti un vantaggio che velocizza la procedura. Ogni cambiamento della *causa petendi* influenzerà logicamente il *nomen iuris*, ma non necessariamente il contrario. Sarebbe contrario alla finalità del processo, che è sempre la ricerca della verità, un rigido formalismo che non metta in primo piano i fatti o che sia troppo dipendente dalla qualificazione giuridica.

Di fondamentale importanza è la raccolta delle prove, nelle quali si individueranno fatti secondari che consentiranno di verificare i fatti irritanti principali. Le parti private, il difensore del vincolo e il giudice valuteranno le tavole processuali criticamente nell'ambito dei capi di nullità stabiliti nel dubbio. Le parti private lo faranno attraverso le loro memorie e il difensore del vincolo attraverso le sue osservazioni. È possibile e usuale che i risultati delle singole valutazioni siano diversi fra loro, se non addirittura antitetici. Spetta solo al giudice, dopo una analisi critica, conforme ai criteri probatori dell'ordinamento canonico, considerare provati alcuni fatti rispetto ad altri. I fatti irritanti comprovati sono sussunti in una qualificazione giuridica tipizzata dal legislatore, corrispondente ai capi di nullità precedentemente determinati nella formula del dubbio.

I fatti materiali (secondari) dimostrano l'esistenza di fatti (principali) quando, dopo un'attenta analisi e valutazione critica, il tribunale li ritiene provati e sono causa della nullità del matrimonio. Questo esercizio critico il giudice lo manifesta redigendo la motivazione della sentenza.

La posizione che sostiene il contenuto onnicomprensivo del dubbio generico ritiene che ciò che può cambiare dinanzi al Tribunale della Rota è il *nomen iuris* o qualificazione giuridica, ma mai la *causa petendi* (i fatti irritanti).<sup>68</sup>

nonicum» 46 (2006), pp. 139-176; J. LLOBELL, *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, Madrid, Rialp, 2014, p. 225.

<sup>67</sup> Cfr. A. MARANDOLA, *L'interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio posticipato all'anticipazione delle tutele difensive*, Padova, CEDAM, 2006.

<sup>68</sup> È necessario tuttavia sottolineare che l'estensione o la modifica della *causa petendi* deve seguire, in tutti i casi, l'iter procedurale che corrisponde a qualsiasi richiesta di nullità ma-

Ne consegue che il Turno può attribuire al fatto che rende nullo il matrimonio un *nomen iuris* diverso da quello già fissato nelle istanze precedenti, che ciò non pregiudicherebbe i fatti, ma solo la loro qualificazione giuridica.

In realtà, così agendo, il Tribunale darebbe comunque adito ad una modifica del dubbio che può essere cambiato solo su richiesta di una delle parti, sebbene eccezionalmente il giudice possa farlo d'ufficio, ma mai tenendo all'oscuro le parti.<sup>69</sup> L'articolo 291 § 3 DC collega il divieto contenuto nell'art. 136 DC col rispetto del diritto alla difesa. Potrebbe certamente accadere che il Tribunale ritenga che i fatti principali offerti dalle parti nella *causa petendi* possano determinare una risposta affermativa per un altro capo di nullità, non contenuto nella formula del dubbio. Anche se ciò accadesse, il tribunale non potrebbe introdurre il nuovo capo senza una richiesta o un assenso formale.

Nella attuale prassi della Rota accade che alcuni patroni indirizzino al Giudice ponente una domanda (*Instantia pro citatione et dubii concordatione*) per sollecitare la concordanza del dubbio generico, indicando anche i capi di nullità concordati nella istanza o nelle istanze precedenti. Nello specifico, si tratta di indicare i capi di nullità che sono proceduralmente ancora suscettibili di essere trattati in seconda o successiva istanza, ad es.: *Visa formula dubii in prima instantia statuta: ob exclusionem boni fidei ex parte viri etc.* In realtà, la necessità di indicare i capi di nullità già trattati nelle istanze precedenti risulta anche dalla lettura del cosiddetto "foglio di ponenza", perciò potrebbe non essere essenziale che il patrono indichi al giudice quali siano i capi da trattare.<sup>70</sup>

Nella medesima domanda, i patroni delle parti concludono richiedendo la formulazione generica del dubbio (*Instat, ut, attento Rescripto ex Audientia SS.mi diei 7 decembris 2015... "An constet de matrimonii nullitate, in casu"*). Come di prassi, il Ponente dapprima invia l'istanza della parte al difensore del vincolo e, ricevuto il suo parere, fissa sì il dubbio nella forma generica, ma alcuni Ponenti nel decreto includono, nella parte espositiva, i capi formalmente concordati nelle istanze precedenti e che saranno pertanto oggetto di

trimoniale. Stessa cosa si potrebbe asserire rispetto alla modifica del *nomen iuris* della stessa *causa petendi*. Sarà proprio l'analisi di questi fatti a suggerire la necessità o meno di procedere ad ampliare il contenuto della formula del dubbio con un nuovo *nomen iuris* (can. 1514) e, in tal modo, evitare una sentenza ingiusta (can. 1452 § 2).

<sup>69</sup> Cf. J. LLOBELL, *La modificación "ex officio" de la fórmula de la duda, la certeza moral y la conformidad de las sentencias en la instrucción "Dignitas connubii"*, «Ius canonicum» 46 (2006), pp. 139-176.

<sup>70</sup> Qualche volta capita invece che nella sentenza appellata sono stati trattati diversi capi, di cui alcuni risultano completamente infondati. In tal caso sarebbe utile che il Ponente domandi alla parte o piuttosto al patrono, quali capi debbano essere trattati, invitando implicitamente la parte a rinunciare ai capi inappropriati.

analisi dal Tribunale della Rota. Il decreto è notificato alle parti e al difensore del vincolo, concedendo termini per un eventuale ricorso.

Riguardo alla necessità di depositare un'istanza "pro citatione et dubii concordatione" è anche presente nell'attuale prassi della Rota la posizione di chi la consideri anacronistica, ritenendo più opportuno l'emissione d'ufficio del decreto di concordanza del dubbio generico.

Anche quando i patroni presentano l'istanza per la modifica del dubbio precedentemente concordato, chiedendone la riduzione o l'ampliamento con un capo di nullità da giudicare *tamquam in prima instantia*, essa è parimenti inviata al difensore del vincolo affinché manifesti le sue osservazioni. Solo una volta ottenuta la risposta dalla parte pubblica, il Turno ammette o meno la richiesta della parte: «*Viso voto R.D. Vinculi Defensore die 22 octobris exhibito; Perpensis can. 1680, 4 et art. 55, 2 NRRT; agnoscentes instantiam Cl.mi Patroni partis actricis fundamentum obtinere, infrascripti Patres Auditores de Turno statuerunt: Admittendum esse, tamquam in prima instantia, caput exclusionis prolis ex utraque parte. Perpenso insuper art. II.I Rescripti ex audientia SS.mi diei 7 decembris 2015, dubium sententia definitiva hac in instantia solvendum ponitur ista sub formula: An constet de matrimonii nullitate, in casu*». <sup>71</sup> Anche nel decreto di un altro Turno si affermava: «*Audito R. D. Defensore Vinculi N.A.T., et ad normam can. 1680 § 4, Infrascripti Patres Auditores de Turno quaestioni respondendum esse censuerunt sicut et respondent: Adfirmative seu caput gravis defectus discretionis iudicii in Viro Actore admittendum esse, et reapse statui, tamquam in prima instantia disceptandum*». <sup>72</sup>

Nonostante che le norme rotali stabiliscano all'art. 55, § 2 che compete al Turno l'ammissione di un nuovo capo di nullità, la prassi attuale consente *praeter legem*, che il Ponente possa ammettere un nuovo capo di nullità, ovviamente dopo aver chiesto il voto del Difensore del vincolo e aver informato l'altra parte, ad. es.: «*Admittenda esse, tamquam in prima instantia, capita nullitatis ob defectum discretionis iudicii et ob incapacitatem onera coniugalia assumendi ex parte mulieris actricis...*»; <sup>73</sup> e un altro: «*Infrascriptus decernit praefatum novum caput nullitatis ob defectum discretionis iudicii ex parte viri conventi, tamquam in prima instantia, admitti...*». <sup>74</sup> Ci sono tanti altri decreti dei Ponenti che dispongono in modo simile. <sup>75</sup>

Qualora il Ponente respinga la richiesta di modifica del dubbio, la parte gode del diritto di interporre ricorso al Turno, che potrà ammetterlo o respingerlo: «*Visa instantia Cl.mae Patronae ex officio partis actricis diei... qua*

<sup>71</sup> *Coram Caberletti, decr. diei 10 aprilis 2018, Reg. Pedemontani seu Cuneen; B.Bis 125/2018.*

<sup>72</sup> *Coram Jaeger, decr. diei 25 ianuarii 2018, Portlanden. in Oregon; B.Bis 8/2018.*

<sup>73</sup> *Coram Da Costa Gomes, decr. diei 4 decembris 2018, Coslinen.-Colubregana; Prot. N. 23.246.*

<sup>74</sup> *Coram Heredia Esteban, decr. diei 24 novembris 2020, Lodzien; Prot. N. 23.922.*

<sup>75</sup> Cfr. *Coram Arellano, decr. diei 8 iulii 2020, Nitrien; Prot. N. 24.001, e Coram Golebiowski, decr. diei 21 iulii 2020, Sedinen.-Caminen.; Prot. N. 24.056.*

*expetebatur admissio, tamquam in prima instantia... perlectis can. 1680 4, Art. 55, 2 NRRT Rescripto ex audientia Summi Pontificis Francisci diei 7 decembris 2015; attento quod ex allatis non constat de sufficienti fumo boni iuris pro novo capite addendo; Infrascripti decernunt: Negative, seu novum caput non esse admittendum».<sup>76</sup>*

In caso di ammissione dal Ponente del capo di nullità richiesto, ad esempio dalla parte attrice, da trattare *tamquam in prima instantia*, potrebbe essere il patrono di parte convenuta ad impugnare il decreto. In questo caso il Turno, qualora confermi l'ammissione, rigetterà l'istanza interposta dalla parte convenuta: «*Cum patrona viri actoris petierit ut novum caput nullitatis tamquam in prima instantia... cum petitio patronae partis actricis fumo boni iuris gavisa sit... cum novum caput nullitatis, collatis consiliis, decreto diei... tamquam in prima instantia admissum sit... cum patronus partis conventae adversus praefatum decretum ad Turnum die... recurrerit... Infrascripti Patres... respondent: Negative, seu recursum admittendum non esse...*».<sup>77</sup>

Questa prassi del Tribunale della Rota Romana indica continuità con la precedente giurisprudenza sul dubbio generico, perché conferma che per ogni modifica, mediante l'ammissione o rinuncia di un nuovo capo di nullità, è sempre richiesta l'iniziativa di parte, con la relativa comunicazione all'altra parte e al difensore del vincolo. Tale procedura, garantita anche per la formulazione del dubbio generico, tutela lo *ius defensionis* e quindi consente alle parti di presentare nuove prove e intervenire attivamente nel contraddittorio attraverso gli scritti di difesa e le richieste istruttorie. La sentenza si pronuncerà tassativamente sui capi di nullità così stabiliti.

Le situazioni processuali che si possono presentare dal punto di vista della teoria onnicomprensiva del dubbio sono però molteplici. Supponiamo che l'attore abbia ottenuto in prima istanza un esito negativo e interponga appello al Tribunale della Rota che, di conseguenza, fissa il dubbio nella forma generica, richiamando i capi di nullità riferiti esclusivamente all'attore. Istruita la causa e convocato il Turno per la decisione, potrebbero emergere fatti ovvero gravi indizi di nullità matrimoniale su un potenziale capo di nullità riferibile alla convenuta, ma mai concordato in precedenza. In questo caso, il Turno potrebbe chiedere un *dilata ut compleantur acta*. Dopo tale decreto, il patrono dell'attore potrebbe richiedere una nuova istruzione su alcune situazioni inerenti la convenuta e, una volta assunta e comunicata alla controparte e al difensore del vincolo, il Turno potrebbe dichiarare la nullità per il capo mai formalmente concordato. In linea di principio, dato il contenuto

<sup>76</sup> *Coram Todisco, decr. diei 26 septembris 2019, Int. Parthenopeii seu Surrentina-Castri Maris; B.Bis 100/2019.*

<sup>77</sup> *Coram Salvatori, decr. diei 9 octobris 2019, Inter-Eparchialis Graecorum Melkitarum; B.Bis 109/2019.*

onnicomprensivo della formula generica, non sarebbe necessaria una riformulazione del dubbio già concordato. In questo caso, lo *ius defensionis* sarebbe pienamente garantito alle parti e al difensore del vincolo perché hanno avuto tutti la possibilità di conoscere i fatti di causa, esercitare il diritto di argomentare e scambiare le rispettive posizioni.

Secondo questa visione, il ritorno all'antica formula del dubbio non comporta nel caso specifico una continuazione coi parametri fissati dalla precedente giurisprudenza, ma risponde alle nuove esigenze della società contemporanea ovvero quella di prestare maggior attenzione alla realtà fattuale piuttosto che a quella formale. È importante però che i giudici, ogni qualvolta individuino fatti che sostengano un capo di nullità non indicato nella formula del dubbio ovvero non trattato nei gradi precedenti, curino che non venga meno il diritto di difesa, garantendo alle parti la conoscibilità dei fatti e una discussione sulla loro portata.

Un'altra opzione per la visione onnicomprensiva del dubbio generico si ha quando una causa giudicata negativamente in primo grado su un capo riferito all'attore sia impugnata davanti alla Rota Romana dove, dopo l'istruttoria, il Turno convocato per decidere concluda con un «*Dilata et ad mentem. Mens autem Turni est: investigari oportere etiam circa psychicam incapacitatem forte in muliere conventa*». <sup>78</sup> Ricevuta la decisione del Turno, il patrono dell'attore sarà legittimato a presentare una nuova richiesta istruttoria incentrata sulla convenuta e con riferimento ad un capo di nullità mai concordato. Informata la parte convenuta e il difensore del vincolo, e fatta una nuova istruttoria, la causa potrebbe comunque concludersi con un giudizio negativo o positivo sia per i capi concordati sia per il capo non concordato, ma che si intende inserito nella formulazione del dubbio generico. In questo caso, la proposta del nuovo capo di nullità non è nata dall'iniziativa delle parti, ma – dopo lo studio degli atti – da parte del Turno in fase decisionale. Anche in caso di sentenza negativa, il contraddittorio e lo *ius defensionis* restano garantiti, perché il tutto è avvenuto mettendo a conoscenza le parti private e pubblica. <sup>79</sup>

Sebbene ancora pochi, alcuni canonisti già si sono espressi sul contenuto del dubbio generico. In primo luogo, mi riferisco a Mons. Gianpaolo Montini che, dopo aver ricordato che una formulazione semplice, nella storia del Tribunale della Rota romana, «*aveva sempre un contenuto specifico [...] si*

<sup>78</sup> *Coram Viscome, decr. diei 29 martii 2019, Reg. Insubris seu Brixien.*; Prot. N. 23.314.

<sup>79</sup> Questa causa, pur permettendo di verificare l'applicazione di un'interpretazione ampia della portata della formula generica del dubbio, tuttavia apre un possibile dibattito su cosa significhi concretamente "verità fattuale" ovvero se la "verità fattuale" possa essere identificata o meno con l'accezione di *causa petendi* così come identificata in dottrina e giurisprudenza. Si tratta di sfumature che potrebbero andare oltre la relazione tra *nomen iuris* e "verità fattuale", perché potenzialmente idonee ad aprire le porte ad una nuova *causa petendi*.

riferiva [...] non solo al *petitum*, ma anche alla *causa petendi*, composta da capi legittimamente appellati [...] nonché da capi riassunti o eventualmente introdotti *tamquam in prima instantia*»,<sup>80</sup> indica che uno dei possibili vantaggi del dubbio generico risiede nel liberare gli Uditori rotali dalle catene imposte da una concordanza del dubbio non consona: «Non si può negare che la formula generica nella Rota Romana possa avere ragioni a favore, quali, per esempio, sganciare i giudici rotali dalla necessità di seguire pedissequamente in appello capi di nullità concordati in primo grado in modo errato e a volte fantasioso, oppure riconoscere che i giudici rotali hanno una qualificazione e una preparazione che consente loro di sganciarsi dalla guida sicura del dubbio concordato». <sup>81</sup> Tuttavia, con grande acume nota gli svantaggi che potrebbe arrecare il dubbio generico trattato in sentenze che dovrebbero essere di guida per i tribunali locali: «Non si tiene però sufficientemente conto con questa innovazione non solo dei pericoli e delle derive, ma soprattutto che la Rota Romana deve essere guida e esempio con le sue decisioni per i tribunali locali (cf. art. 126 PB)». <sup>82</sup>

In tal senso, anche il professor Carlos Errázuriz Mackenna, pur riconoscendone il vantaggio in termini di agilità, e pur tenendo conto della professionalità del Tribunale della Rota romana, avverte della necessità di salvaguardare i diritti delle parti: «Nella Rota romana è stata reintrodotta una formulazione più ampia del dubbio; tale ampliamento che consente di accorciare i tempi nell'ambito di un processo a quel livello, il che è molto auspicabile, non potrà ovviamente avvenire a scapito dei diritti delle parti e del difensore del vincolo a far valere le loro ragioni e prove su tutto ciò che sarà oggetto della decisione giudiziale». <sup>83</sup>

Il canonista Ricardo Bazán Mogollón invece sostiene che il dubbio generico non implica una rottura con la tradizione precedente, poiché i giudici devono giudicare i capi concordati nelle istanze precedenti o formalmente introdotti per essere giudicati *tamquam in prima instantia*. Egli ritiene che il dubbio generico non può essere inteso in senso onnicomprensivo poiché, a suo avviso, l'oggetto del processo non può restare indeterminato, perché comporterebbe conseguenze dannose agli interessi delle parti e alla corretta raccolta delle prove. Comporterebbe anche il potenziale rischio di emettere una sentenza che vada oltre quanto richiesto dalle parti. Egli sostiene fortemente che il dubbio generico debba sempre essere inteso con riferimento ai capi di nullità precedentemente determinati, altrimenti produrrebbe disorientamento sia nella raccolta delle prove che nel momento di assumere una decisione da parte dei giudici, danneggiando la certezza del diritto garantita

<sup>80</sup> G. P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II Pars dynamica*, cit., p. 225.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> G. P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., pp. 225-226.

<sup>83</sup> C. J. ERRÁZURIZ MACKENNA, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, cit., p. 585.



nei procedimenti giudiziari.<sup>84</sup> Pur nella fermezza della sua esposizione, egli tuttavia dichiarò: «*Desde luego, se trata de una cuestión que no es fácil de resolver hasta que sean promulgadas las nuevas Normas de la Rota Romana [...]. Mientras tanto, consideramos que el Rescripto del 7-12-2015 [...], volviendo en este punto a las Normas RR de 1934, normas que a su vez no excluyen que la fórmula de las dudas pueda indicar el capítulo o los capítulos de nulidad por los que se impugna el matrimonio, como se puede deducir de la lectura conjunta del entonces art. 77*». <sup>85</sup> In realtà, la prassi abituale è quella di indicare nel decreto di concordanza del dubbio generico con esattezza e precisione i capi di nullità invocati nelle istanze precedenti.

Una posizione abbastanza divergente dalle precedenti è quella proposta da Mons. Manuel Jesús Arroba Conde che non esita ad affermare che l'introduzione nel Tribunale della Rota romana del dubbio generico consente ai giudici di ritrovare nelle prove assunte nelle istanze precedenti titoli giuridici diversi da quelli già fissati o introdurre altri (sulla base degli stessi fatti) senza la necessità di modificare il decreto di fissazione del dubbio: «*Il Pontefice ha concesso che, nell'istanza rotale di appello, il dubium possa formularsi in forma generica [...] la misura è coerente con la missione che si affida alle sentenze rotali [...], poiché permette che i fatti trattati nelle precedenti istanze possano essere qualificati in formule giuridiche più corrette o adeguate al caso, senza introdurre formalmente un nuovo capo di nullità, come deve invece farsi se l'appello si svolge presso un tribunale territoriale*». <sup>86</sup>

## 5. CONCLUSIONE

La formula del dubbio determina l'oggetto del giudizio o del processo. In questo modo, il giudice potrà guidare l'attività istruttoria, conformemente al dubbio concordato. Non sfugge che le norme rotali del 1934, che stabilirono formalmente il dubbio generico, erano concise e fissavano una formulazione specifica dell'oggetto del processo, senza consentire una visione onnicomprensiva. La reintroduzione della forma generica non rompe con la tradizione, perché di fatto opera sui capi concordati nelle istanze precedenti.

Le conseguenze procedurali che derivano da una visione onnicomprensiva del dubbio potrebbero condurre ad una indeterminatezza dell'oggetto del processo, che potrebbe sfuggire all'iniziativa delle parti, invischiando la terzietà del giudice, sebbene si affermi che ciò che interessa sono i fatti giuridici e non il *nomen iuris* a questi attribuiti. A nostro avviso, una visione on-

<sup>84</sup> R. BAZÁN MOGOLLÓN, *La fórmula de las dudas: marco general, cuestiones preliminares y regulación en el sistema del M.p.* "Mitix Iudex Dominus Iesus", cit., pp. 290-298 e p. 304.

<sup>85</sup> R. BAZÁN MOGOLLÓN, *La fórmula de las dudas: marco general, cuestiones preliminares y regulación en el sistema del M.p.* "Mitix Iudex Dominus Iesus", cit., p. 298.

<sup>86</sup> M. J. ARROBA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale*, cit., p. 49, n. 42.

nicomprendensiva esporrebbe il fianco a potenziali nullità delle sentenze per lesione del diritto alla difesa o perché emesse *extra petitum*. Una tale posizione comporterebbe un eccessivo assoggettamento del giudice all'accettazione di tutte le istanze delle parti, proprio per timore di esporsi a potenziali lesioni del diritto di difesa.

La prassi di intendere il dubbio generico in senso ampio, anche quando garantisca il diritto di difesa e il contraddittorio, sicuramente accelera la procedura in vigore in caso di modifica o ampliamento del dubbio. Ma è veramente questa la novità che l'introduzione del dubbio generico porta con sé? L'obiettivo del processo è di conoscere la verità ed è per questo motivo che riteniamo che la formulazione generica del dubbio, intesa come è sempre stato nella costante giurisprudenza della Rota *restituta*, è oggetto di garanzia e sicurezza giuridica per le parti nel legittimo esercizio dei loro diritti all'interno del contraddittorio nonché di celerità e ragionevole durata del processo. È però ancora doveroso ricordare che, riguardo all'uso della formula generica, siamo di fronte ad una questione aperta, che non gode di un'unanime ricezione, anche perché si è ancora in attesa di conoscere quali saranno le nuove norme rotali che ne concretizzeranno l'applicazione.<sup>87</sup>

Abbiamo focalizzato la nostra attenzione solo su alcuni aspetti relativi allo svolgimento della causa in un determinato grado di giudizio, ma esistono anche altre problematiche legate al giudicato formale presso la Rota Romana (e quindi al diritto di appello e alla doppia sentenza conforme), alla *nova causae propositio* o all'ordine sistematico.<sup>88</sup> Sono tutte questioni che la prassi della Rota e la giurisprudenza rotale dovranno approfondire.

#### BIBLIOGRAFIA

- ARROBA CONDE M. J., IZZI C., *Pastorale giudiziaria e prassi processuale*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2017, p. 49, n. 42.
- BAZÁN MOGOLLÓN R., *La fórmula de las dudas: marco general, cuestiones preliminares y regulación en el sistema del M.p. "Mitix Iudex Dominus Iesus"*, Roma, EDUSC, 2019, pp. 290-294.
- CERCHIARI E., *Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores Causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870. Relatio Historica-Iuridica. Documenta*, vol. I, Romae, 1919, pp. 5-8.
- CHABOD F., *L'idea di Roma*, in ID., *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, Bari, Laterza, 1951, pp. 179-323.
- DEL POZZO M., LLOBELL J., MIÑAMBRES J. (a cura di), *Commento alle Norme della Ro-*

<sup>87</sup> È auspicabile che le nuove Norme rotali affrontino con chiarezza la procedura per l'eventuale ammissione dei nuovi capi di nullità.

<sup>88</sup> Ad esempio affrontando la differente modalità processuale, afferente alla determinazione dell'oggetto di giudizio, tra tribunali locali e il Tribunale della Rota Romana.

- ta Romana del 18 aprile 1994, Norme procedurali canoniche commentate*, Roma, Coletti a San Pietro, 2013, p. 185, art. 55.
- ERLEBACH G., *La antica formula “An constet de matrimonii nullitate, in casu” e l’estensione dell’oggetto di giudizio*, in *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2018 («*Annales doctrinae et iurisprudentiae canonicae*» 6), pp. 35-69.
- ERRÁZURIZ MACKENNA C. J., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 584-585.
- FALCONE F., *Actio e Ius: l’evoluzione del concetto di azione nell’ordinamento canonico tra il Codice del 1917 e il Codice del 1983*, «*Ius Ecclesiae*» 25 (2013), pp. 339-362.
- GARCÍA FAÍLDE J. J., *Nuevo Derecho Procesal Canónico*, ed. 3, Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia, 1995, pp. 239-240.
- GHIRLANDA G., *Il Ministero petrino*, «*La Civiltà cattolica*» quaderno 3906 (2013), pp. 549-562.
- GULLO C., PALOMBI R., *La procedura presso il Tribunale della Rota Romana*, in BONNET P. A., GULLO C. (a cura di), *Le “Normae” del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997 («*Annali di dottrina e giurisprudenza canonica*» 21), pp. 172-173.
- HEREDIA ESTEBAN F., *Cambio y ampliación de la “causa petendi” en el proceso, a la luz de la conformidad equivalente de sentencias*, in *Procesos matrimoniales canónicos*, Madrid, Dykinson, 2014, pp. 141-156 («*Asociación Española de Canonistas*»).
- JEMOLO A. C., *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, Einaudi, 1948.
- KILLERMANN S., *Die Rota Romana. Wesen und Wirken des päpstlichen Gerichtshofes im Wandel der Zeit*, Frankfurt am Main, Lang, 2011 («*Adnotationes in Ius Canonicum*», 46).
- LEFEBVRE C., *La procédure du tribunal de la Rote romaine au XVII<sup>e</sup> siècle d’après un manuscrit inédit*, «*L’année canonique*» 5 (1957), p. 152.
- LEGA M., *Praelectiones in textum iuris canonici. De iudiciis ecclesiasticis. De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, vol. I, ex Typographia Polyglotta, Romae 1905, p. 373, n. 421.
- LLOBELL J., *Cuestiones acerca de la apelación y la cosa juzgada en el nuevo proceso de nulidad del matrimonio*, «*Anuario de derecho canónico. Revista de la Facultad de Derecho Canónico integrada en la UCV*» 1 (2016), pp. 53-96.
- , *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l’incidenza sul medesimo del concetto di “conformitas aequipollens” fra i capi di “accusa” nelle cause di nullità del matrimonio*, «*Ius Ecclesiae*» 15 (2003), pp. 615-656.
- , *La conformidad equivalente de dos decisiones en las causas de nulidad del matrimonio. Ulteriores consideraciones*, «*Revista Española de Derecho Canónico*» 64 (2007), pp. 131-168.
- , *La modificación “ex officio” de la fórmula de la duda, la certeza moral y la conformidad de las sentencias en la instrucción “Dignitas connubii”*, «*Ius canonicum*» 46 (2006), pp. 139-176.
- , *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, Madrid, Rialp, 2014, p. 225.
- , *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas Connubii. El valor jurídico de la DC. Objeto y conformidad de la sentencia*, Pamplona, EUNSA, 2006, p. 265.
- , *Prospettive e possibili sviluppi della Dignitas Connubii. Sull’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme*, «*Periodica de re canonica*» 104 (2015), pp. 237-284.

- MARANDOLA A., *L'interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio posticipato all'anticipazione delle tutele difensive*, Padova, CEDAM, 2006.
- MAROTTA S., *La questione romana*, in A. MELLONI (a cura di), *Cristiani d'Italia, Chiese, società, stato, 1861-2011*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2011, pp. 641-654.
- MARTINA G., *Pio IX (1851-1866)*, Roma, Pontificia Editrice Università Gregoriana, 1986, pp. 85-152.
- MARTINA G., *Pio IX (1867-1878)*, Roma, Pontificia Editrice Università Gregoriana, 1990, pp. 233-282.
- MONTINI G. P., *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II Pars dynamica* [Editio quinta. Ad usum Auditorum], Romae, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2020, pp. 224-226.
- MORI R., *La questione romana 1861-1865*, Firenze, Le Monnier, 1963.
- , *Il tramonto del potere temporale 1866-1870*, Roma, Storia e Letteratura, 1967.
- OCHOA X. (a cura di), *Facultates extraordinariae Decano Sacrae Romanae Rotae concessae, Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. II, Romae, Ediurcla, 1969, p. 3092, n. 2309, 1 e 3.I.
- OCHOA X. (a cura di), *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. IV, Romae, Ediurcla, 1974, p. 5558, n. 3752, 1.
- PANIZO ORALLO S., *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Madrid, Trivium, 1999, p. 814.
- PERTICI R., *Chiesa e Stato in Italia: dalla grande guerra al nuovo concordato (1914-1984)*, Bologna, il Mulino, 2009.
- VARRICCHIO G., *Problemi interpretativi ed applicativi della "conformità equivalente", «Ius Ecclesiae»* 19 (2007), pp. 635-655.